

## Domande frequenti e rispettive risposte (FAQ) per i responsabili del personale

### Misure di risanamento della CPE: riscatti e prestazioni

---

**1. Al momento dell'ingresso alla CPE, devo versare tutto il mio avere di vecchiaia, anche se la CPE in quel momento si trova in una situazione di copertura insufficiente?**

Sì, quando entra in una nuova cassa pensione, ogni assicurato è tenuto per legge ad apportare tutto l'avere dei precedenti rapporti di assicurazione, anche quelli che si trovano su un conto o una polizza di libero passaggio. La legge sul libero passaggio (LFLP) prevede che, quando un assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, quello precedente debba trasferire al nuovo istituto la prestazione di uscita.

**2. Se entro nella CPE il 1° settembre 2009 e trasferisco la mia prestazione di libero passaggio, devo pagare i contributi di risanamento anche su questa somma?**

Sì, il giorno di riferimento per la fatturazione dei contributi in conto interessi è il 30 settembre 2009, a condizione che la CPE si trovi ancora in una situazione di sottocopertura e le misure di risanamento proposte vengano approvate dall'Assemblea dei delegati il 25 settembre 2009. D'altro canto, potete beneficiare di almeno la metà dei contributi in conto interessi versati dal datore di lavoro e potete detrarre dal reddito imponibile la parte dei contributi in conto interessi che è a vostro carico. Se non volete o non potete pagare la vostra parte, la vostra futura prestazione di uscita aumenterà in modo più lento.

**3. Mi conviene effettuare un riscatto volontario, quando la CPE attua o intende attuare delle misure di risanamento?**

Se avete ancora un potenziale di riscatto (vedi "costi per il riscatto" sul vostro certificato di assicurazione), può essere interessante effettuare un riscatto volontario, a seconda della vostra situazione specifica, nonostante la copertura insufficiente della CPE. Potete infatti detrarre dal reddito imponibile l'intero importo del riscatto e pagare così meno imposte. Inoltre beneficiate dei contributi in conto interessi che anche il vostro datore di lavoro deve versare su questo importo. Spetta a voi decidere se volete pagare la vostra quota di contributi in conto interessi oppure se preferite accettare una crescita inferiore della prestazione che vi spetta. In caso di cambiamento di posto di lavoro e di uscita dalla CPE ricevete l'intera prestazione di libero passaggio.

Se il vostro datore di lavoro disdice la convenzione di adesione con la CPE e quindi esce dalla CPE, oppure se fallisce, procede a una ristrutturazione o a un licenziamento di massa in una fase in cui la CPE presenta una copertura insufficiente, la CPE è autorizzata a detrarre l'importo dello scoperto in misura proporzionale dalla prestazione individuale di libero passaggio e quindi anche dai riscatti volontari – anche quelli effettuati di recente. Se per esempio il grado di copertura della CPE ammonta al 95 % e la prestazione individuale di libero passaggio a CHF 200 000, l'assicurato ha diritto a CHF 190 000. Il motivo è che al momento dell'uscita di un cospicuo numero di assicurati (una cosiddetta uscita collettiva), gli assicurati uscenti non devono ottenere un trattamento privilegiato rispetto a quelli che rimangono nella cassa e aggravare così ulteriormente la copertura insufficiente per quelli restanti.

Quando un'impresa esce dalla CPE ed entra in un altro istituto di previdenza, il fatto di dover versare l'intera prestazione di libero passaggio o solo la parte dell'avere di vecchiaia individuale versata dalla CPE dipende da numerosi fattori.

**4. Come assicurato dalla CPE sono discriminato rispetto agli assicurati di altre casse pensioni, se l'Assemblea dei delegati del 25 settembre 2009 decide a favore delle misure di risanamento?**

Niente affatto. La CPE regge bene il confronto con le altre casse pensioni. Alcune devono adottare misure molto più dolorose. Le prestazioni previdenziali della CPE oltrepassano ampiamente i minimi previsti dalla LPP e superano anche quelle di molte altre casse pensioni. L'aver degli assicurati continua ad aumentare in misura superiore alla media, anche se si adottano misure di risanamento.

**5. Cosa succede se cambio posto di lavoro ed esco dalla CPE?**

Quando esce dalla CPE, ogni assicurato ha diritto all'intera prestazione di libero passaggio, anche se la CPE in quel momento si trova in una situazione di copertura insufficiente. Eventuali contributi al disavanzo versati (quota dei lavoratori e dei datori di lavoro) non fanno però parte della prestazione di libero passaggio e non spettano all'assicurato uscente. Il pagamento di contributi in conto interessi contribuisce invece ad aumentare la prestazione di uscita.

**6. Cosa succede se il mio datore di lavoro mi licenzia?**

Non importa se è il datore di lavoro o il lavoratore a disdire il contratto: la CPE versa comunque l'intero importo di libero passaggio.